DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RECUPERO DEGLI INTROITI CONTRIBUTIVI IN MATERIA PREVIDENZIALE

Art. 1

Iscrizione unica ai fini previdenziali ed assistenziali

Al comma 4 dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" sono inserite le seguenti: "nonche' alle commissioni provinciali per l'artigianato, e le operazioni che interessino la competenza dell'Amministrazione finanziaria poste in essere";

b) dopo le parole: "con lavoratori dipendenti," sono inserite le seguenti: "nonche' da parte dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e loro familiari coadiuvanti";

c) dopo le parole: "sono effettuate" e' inserita la seguente: "esclusivamente";

d) dopo le parole: "le iscrizioni" sono inserite le seguenti: ", variazioni e cancellazioni";

d-bis) le parole: "di iscrizione presentata dal datore di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "di iscrizione, variazione e cancellazione presentate dal datore di lavoro ovvero dal lavoratore autonomo";

e) il terzo e il quarto periodo sono abrogati. Le iscrizioni, variazioni e cancellazioni e le operazioni di cui al comma 4 dell'articolo 14 della citata legge n. 412 del 1991, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono effettuate su moduli unificati e con le procedure integrate secondo le modalita' che saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le iscrizioni effettuate presso gli sportelli polifunzionali di cui al comma 4 dell'articolo 14 della citata legge n. 412 del 1991, come modificato dal comma 1 del presente articolo, da parte delle aziende che svolgono attivita' economica con lavoratori dipendenti, nonche' da artigiani e commercianti senza dipendenti, si perfezionano ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali attraverso gli atti istruttori posti in essere dagli sportelli stessi ed hanno effetto immediato ai fini dell'obbligo del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e della riscossione di ogni altra somma ad essi connessa. Le ditte devono altresi' comunicare

agli sportelli polifunzionali la sospensione, la ripresa e la cessazione dell'attivita'. Le commissioni provinciali per l'artigianato, nell'esercizio delle loro funzioni esclusive attinenti alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e degli elenchi nominativi degli assistibili, di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e successive modificazioni ed integrazioni, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta iscrizione presso lo sportello polifunzionale, provvedono d'ufficio, ovvero su richiesta del soggetto iscritto o della pubblica amministrazione interessata, alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualifica artigiana del titolare e dell'impresa con dipendenti, adottando provvedimento vincolante ai fini previdenziali ed assistenziali, impugnabile ai sensi delle pro- cedure previste dall'articolo 7 della citata legge n. 443 del 1985. (5) Lo sportello polifunzionale e' coadiuvato da un collegamento telematico tra gli archivi automatizzati dei vari enti, opportunamente integrati attraverso una base comune, che consente l'accesso alle informazioni necessarie a ciascun ente per definire l'atto di iscrizione. Le modalita' tecniche per la realizzazione e la gestione di tale collegamento telematico sono definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2. Fino alla data di attivazione del collegamento telematico di cui al comma 4, l'attribuzione del codice fiscale e le relative variazioni dei dati sono effettuate presso gli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria. Il deposito degli atti relativi alla tenuta del registro delle imprese, con effetto anche per l'iscrizione nel registro delle ditte, nonche' degli atti da pubblicare nel bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata avviene per il tramite delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Versione in vigore dal 26 novembre 2003, non più in vigore dal 3 aprile 2007 · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale
Estremi	Decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 1993

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(5) Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto (con l'art. 44, comma 8) che e' abrogata la disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 3 del presente articolo, concernente l'impugnazione dei provvedimenti adottati dalle Commissioni provinciali dell'artigianato.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-il-recupero-degli-introiti-contributivi-in/art-1-iscrizione-unica-ai-fini-previdenziali-ed-assistenziali/versione/5

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it